

7.3.1

## ORDINANZA MUNICIPALE SULLE TASSE IN MATERIA DI CANALIZZAZIONI

(RM 28.08.2018 aggiornamento 24.10.2023)

#### Il Municipio di Riva San Vitale richiamate

la Legge federale e cantonale in materia di protezione delle acque;

il Regolamento comunale delle canalizzazioni del 01.01.1994 e in particolare il capitolo IX contributi e tasse;

la Legge organica comunale all'art. 192;

e ogni altra norma federale e cantonale in materia,

#### decide:

#### Tasse Art. 1

<sup>1</sup> Tassa di allacciamento (art. 27 Regolamento)

CHF.750.00 per fabbricati fino a 500 m3

per ogni 100 m3 in più o frazione, aumento della tassa di CHF.50.00 fino ad un massimo di CHF.1'500.00.

La tassa è dovuta dal proprietario del fondo e/o dal titolare di diritti reali limitati.

<sup>2</sup> Tassa d'uso (art. 28 Regolamento)

0.8 % del valore di stima minimo CHF.200.00 per fondi aperti o manufatti speciali (consumo non definibile);

CHF.1.15 m3 minimo CHF.90.00 per stabili (contatori).

3 Tassa per cantieri (art. 29 Regolamento)

CHF.300.00

<sup>4</sup> Alle tariffe sopra indicate è aggiunta l'imposta federale sul valore aggiunto (IVA) in quanto nello specifico settore risultano adempiute le condizioni per l'assoggettamento.

# Abrogazione e entrata in vigore

Art. 2 La presente Ordinanza municipale:

- 1) abroga ogni precedente regolamentazione in materia;
- 2) Entra in vigore con il 1.1.2024 riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

#### PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: La Segretaria:

Antonio Guidali Lorenza Capponi

### Comune di Riva San Vitale

Riva San Vitale, 30.10.2023 RM del 24.10.2023

Pubblicata agli albi comunali dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023